

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riguarda la imputazione di banda armata, disporre la separazione degli atti riflettenti tale reato per unirsi ad altro procedimento, in atto in istruzione presso questa Sezione Istruttoria, per lo stesso reato ed a carico degli stessi preventi. -

Esaminando la responsabilità degli ~~certi~~ imputati in ordine agli omicidi e tentati omicidi loro ascritti in rubrica si rileva innanzi tutto nei confronti di Palazzolo Luigi, il quale non risulta in altri procedimenti implicato in azioni delittuose della banda Giuliano, che l'accusa contro di lui mossa dal Commissario Dr. Perino si fonda esclusivamente sulla dichiarazione, invero assai incerta, di Mannino Giuseppe e dal ~~luogo~~ raccolta durante le indagini preliminari. -

Or pena non volendosi dilungare sulle varie contraddizioni esistenti tra le dette testimonianze estragiudiziali - attraverso le quali, ad es., non si è avuta la sicurezza se il Mannino abbia udito o meno gli spari, poiché mentre lo nega in quella delle ore 14 del 18/7/1949, lo afferma in modo categorico nell'altra del giorno 20 stesso mese, sta di fatto che anche a voler dar credito a quest'ultima, nella quale si contengono gli indizi di maggior consistenza a carico del Palazzolo e degli altri indicati, ~~che~~ ^{severa} presunte che in questa il teste si limita ad affermare di aver verso le ore 18 del 2/7/1949, cioè circa tre ore prima di quanto avvenne il conflitto, visto passare per la contrada un gruppo di banditi, tra i quali aveva riconosciuto il Palazzolo, il Giambrone, il Giuliano, ed il Madonia Castrenze. -

Tale circostanza, che se vera potrebbe costituire un grave indizio, non è però ^{altro} una prova concreta e certa. -

Comunque, come si è visto, egli giudizialmente ha sempre recisamente negato di avere riconosciuto anche un solo degli armati da lui visti da lungi e quindi sia per la equivocità in se della cennata dichiarazione del 20 Luglio, sia perché ben può dubitarsi, per le molteplici ritrattazioni, della sua sincerità e soprattutto non avendo trovato riscontro in alcun'altra risultanza del processo, non può ~~essere~~ ^{essere} prova con-

295

tro il Palazzolo, che, ~~peraltro~~ nessun motivo personale aveva a commettere l'eccidio ~~in quanto~~ di appartenenti alle forze dell'ordine, non risultando che egli abbia fatto parte del criminoso sodalizio capeggiato da Giuliano Salvatore.-

Pertanto egli va prosciolto da tutti i reati ascritti gli per non aver commesso i fatti.-

Del pari pure con ampia formula va prosciolto Giambrone Antonino dagli omicidi, tentati omicidi, detenzione e porto abusivo di armi militari contestatigli in epigrafe, poiché anche nei di lui riguardi, l'unico elemento di accusa è costituito dalla dichiarazione estragiudiziale del Mannino Giuseppe, la quale, come si è visto sopra, non può assurgere alla dignità di prova.-

Nei confronti di Madonia Castrenze, Zito Giuseppe, Vitale Vito, Badalamenti Nunzio, Pisciotta Gaspare, e Madonia Vincenzo si osserva che le modalità ^{pure} del vile attentato in esame autorizzano a sospettare che sia stato eseguito dai malfattori della banda di Giuliano Salvatore, colui cioè che non tralasciava occasioni per ~~attaccare~~ le forze dell'ordine e ciò in base ad un suo malefico piano di lotta contro l'autorità costituita, più volte messo in esecuzione e proclamato con lettere aperte ai giornali cittadini.-

Però l'accusa estragiudiziale dello Zito Giuseppe, che indica sé stesso ed i predetti banditi quali autori materiali dell'attentato, in parola, poi ritrattate giudizialmente, in difetto di qualsiasi altro riscontro obiettivo sulla sua attendibilità, rende maggiormente consistenti i sospetti sopra cennati, ma non può da sola ritenersi prova sufficiente a carico degli imputati che vanno quindi prosciolti dagli omicidi, tentati omicidi, porto e detenzione abusiva di armi militari, per insufficienza di prove.-

Si osserva ancora che pure con formula dubitativa va prosciolto il Madonia Vincenzo anche dal delitto di partecipazione a banda armata poiché non risulta da altri processi che egli abbia svolto attivi-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tà in seno alla banda Giuliano, e l'accusa di esserne uno dei gregari ci viene esclusivamente dalla confessione estragiudiziale di Zito Giuseppe, che, come si è visto, non può da sola costituire idonea prova.-

P.Q.M.

La Corte

In purissima difformità delle richieste del P.M.

Dichiara di non doversi procedere contro Giuliano Salvatore per tutti i reati a lui ascritti in rubrica perché estinti per la sua morte e contro certi Biondo e Geraci, non meglio indicati, per essere rimasti ignoti.

e contro Palazzolo Luigi per tutti i reati a lui ascritti e contro Giambrone Antonino, limitatamente agli omicidi, tentati omicidi, detenzione e porto abusivo di armi militari, per non aver commesso il fatto.

Dichiara altresì di non doversi procedere contro Madonia Vincenzo per tutti i reati ascritti a lui e contro Madonia Castrenze, Zito Giuseppe, Vitale Vito, Badalamenti Nunzio e Pisciotta Gaspare limitatamente ai delitti di omicidio aggravato, tentati omicidi, porto e detenzione abusiva di armi militari di cui in epigrafe per insufficienza di prova.

Ordina nei confronti di Madonia Castrenze, Giambrone Antonino, Zito Giuseppe, Vitale Vito, Badalamenti Nunzio, Pisciotta Gaspare la separazione degli atti riflettenti l'imputazione di appartenenza a banda armata per unirsi ad altro procedimento a carico degli stessi imputati per lo stesso reato in atto in istruzione presso questa Sezione Istruttoria, disponendosi in conseguenza che estratto della presente sentenza e della requisitoria del P.M. in una a copia del rapporto del 3/7/1949 (f.26-30) e del ~~rapporto~~ verbale del 22/7/1949 (f.150-153) e dell'inter. estragiudiziale di Zito Giuseppe (f.154-155) e di tutti gli interrogatori giudiziali degli imputati predetti vengano alligati nel processo n° 1100/50 R.G. di questa Sezione Istruttoria.

Così decisa il 4/6/1952


Gassola (verso)
cciai

Deposito in Consiglio oggi

Palermo

26/8/52

IL CAPO DELLE



MODULARIO
G.G.-a.c. 414

Mod. N. 33 - Carceri

REPUBBLICA ITALIANA

Palermo addi 1.9.1952. 19

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE

DEL

Carcere Giud. Palermo

975064 Citt. 3 Fasc. 8 Pett.

Riposta alla lettera
del 26.8.52 N. 695/50Mi prego di accusare
ricevuta di quanto è
indicato in margine.Assicurando l'adempimento
dei ~~detenuti~~ detenuti indicati
in oggetto.ricevuta di estratto di
sentenza relativo ai detenuti
ristretti in queste carceri Madonia
Castrenza, Giambrone Antonino, Zito
Giuseppe, Vitale Vito e Pisciotta
Gaspare.

IL DIRETTORE Sez.

(Vincenzo Restivo)

Alla Sez. Istruttoria presso

la Corte di Appello

5 SET. 1952

Protocollo N.

Palermo

MODULARIO
G.O.a.c. 414

Mod. N. 33 (Carcere)

REPUBBLICA ITALIANA

Palermo *3.9.1952*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE

Carcere Giud. ^{DEI} Palermo

97506/65/it. 3. Fasc. Lett. R.

Risposta alla lettera
del 26.8.1952
N. 697/50 R.E.S.Mi prego di accusare
ricevuta di quanto è
indicato in margine.OGGETTO assicurandone l'adempimento
per i soli detenuti presenti
in quanto Istituto in oggett
ricevuta della sentenza segnati.
emessa da codesto Ufficio il
4.6.6 1952 n. 697/50 contro:Lombardo Giacomo, A.PELLO PALERMO
Terranova Antonino
Pisciotta Francesco
Mannino Franck.

3 SET. 1952

IL DIRETTORE Sup.
(Vincenzo Restivo)Alla Sezione Istruttoria
presso C. Appello di

PALERMO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE ISTRUTTORIA

N. 695/52 Reg. Gen.

Avviso di deposito di⁽¹⁾sentenza in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio suddetto

A V V I S A

Madonna D'Isuzino di Filippo Ferri
Piazza Testa, 29 - effacente
Città di Palermo

1.0 SET. 1952

che a norma dell'art. 151 C. P. P. in data del 26.8.952
è stato depositato in Cancelleria l'originale della sentenza emessa
il 14.6.1952 dalla Sezione Istruttoria nel procedimento
penale contro Giuseppe, Giuseppe, affarato
unico e unica ammata ed altro

la quale sentenza dichiarò unica ammata
unica ammata a fatto incerto allo stesso assunto
per incertezza riguardo

su (2) richiesta del Procuratore Generale della Repubblica
Palermo, li 1. 7. 1952

IL CANCELLIERE

F. Scarsella

(1) Sentenza o ordinanza.

(2) Conforme o difforme.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE ISTRUTTORIA

N. 677 Reg. Gen.

Avviso di deposito di ⁽¹⁾ in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio suddetto

AVVISA

1) Off. Cancellaria ~~di Palermo~~ - Palermo - 8.8.1952
 2) Ufficio giudiciale di Palermo
 3) Cittadella Reale di Palermo
 4) Procuratora della Cittadella di Palermo
 5) Vicepresidente Palermo - 8.8.1952

che a norma dell'art. 151 C. P. P. in data del 8.8.1952
 è stato depositato in Cancelleria l'originale della ~~sentenza~~ emessa
 il 8.8.1952 dalla Sezione Istruttoria nel procedimento
 penale contro ~~imputato~~ ~~imputato~~ ~~imputato~~
~~imputato~~ ~~imputato~~ ~~imputato~~ ~~imputato~~
~~imputato~~ ~~imputato~~ ~~imputato~~ ~~imputato~~
~~imputato~~ ~~imputato~~ ~~imputato~~ ~~imputato~~
 la quale ~~imputato~~ dichiarò ~~abfusione~~ di ~~imputato~~
~~imputato~~ ~~imputato~~ ~~imputato~~ ~~imputato~~

su ⁽²⁾ richiesta del Procuratore Generale della Repubblica

Palermo, li 8.8.1952

IL CANCELLIERE

Stefano

(1) Sentenza o ordinanza.

(2) Conforme o difforme.

Per Madruis Estrela allo stesso qui detenuto

- 3 SET. 1952

Per Tito Giuseppe allo stesso qui detenuto

- 3 SET. 1952

Per Vitale Vito allo stesso qui detenuto

- 3 SET. 1952

Per Badalamenti Nunzio allo stesso qui detenuto

- 3 SET. 1952

Per Ricotta Giuseppe allo stesso qui detenuto

- 3 SET. 1952

AIUT. UFF. GEST.
Frinchi Giovanni

N. 969 0001
ditta 3.53
Tratt. - 20

Spese 3.53
Spese 39

File 112
li. 1.9.912

MODULARIO
G. G. - a. c. 337

Modello N. 14 (nuovo)

Carceri Giudiziarie di *Palermo*

Estratto del Registro

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il 5/9/952
ai termini dell'art. 80 del Codice di procedura penale che si ritiene
Alla Cancelleria Corte Appello Sez. Istruttoria Paler.
N. d'ordine del registro 888

Generalità del detenuto: Vitale Vito Salvatore

Posizione giuridica: sentenza 4/6/952 Sezione Ist. Palermo lo assolve per insufficienza di prove per il reato di omicidio ed altro.

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico:

Propongo ricorso avverso la sopraindicata sentenza per tutti i motivi che saranno presentati in tempo utile dal mio difensore avv. Francesco Musotto.

Pi Chiara. f/fo Vitale Vito.

Richieste o dichiarazioni diverse:

Attestazioni:

.....

.....

addi 5/9/952

Il Funzionario Delegato

Il Direttore

Ord. 141 - 12-2-51 - Rom. Tip. Mantellato (c. 300.000)

Il Cancelliere della Corte di Appello

SEZIONE PENALISTICA

CERTIFICA

Ghe Vitale Nifo di Salvo,
 prescelto per insufficienza d'ipotesi di omicidio colposo,
 non ha in termine utile presentato motivi (avverso) oltre il motivo accennato in dichia-
 razione non ne ha presentati altri a sostegno del ricorso in cassazione avverso la sentenza
 della Corte suddetta, Sezione Ufficio del dì 14 giugno 1952.

Palermo, li 16 ottobre 1952

Il Cancelliere
Ferraro

A termine della circolare 13 giugno 1931 di S. E. il Primo Presidente della Corte di Cassazione, si trasmettono gli atti all'On. Procura Generale per le richieste che reputerà fare per l'inoltro o meno del processo alla Corte di Cassazione.

Palermo, 16. 10. 1952

Il Cancelliere
Ferraro

Visto. Si chiede dichiararsi
 ricevute le sentenze
18 ottobre 1952
 Il Procuratore Generale
 (Francesco Vianza).





236

Uff. P. Presidente
della Commissione Istruttoria P. Affari
Tolentino

Il sottoscritto On. Giuseppe Capo, nella veste di
Modena Vicepresidente
e seguito

mi è stato sottoposto a provvedimenti di polizia, a
seguito della sentenza di assoluzione di questi
senza la Istruttoria

Chiede
che S. V. S. E. mi autorizzino la conciliazione
al rilascio di copie legali dei seguenti atti
del processo n. 695/50 a carico d'alto Modena
ed altri:

- 1) Copia delle verbale di Consiglio P.C. del 22.7.50
ffn. 150/153 del processo.
- 2) ~~Copia 17.8.206 - Rapporto Istruttoria di Tolentino~~
- 3) Copia verbale 19.XI.1950 ffn. 206 del processo.
- 4) Copia Procuratoria S.G. ffn. 215/216 del processo.
- 5) Copia rapporto 22/11/50 - ffn. 203 del processo.
- 6) Copia verbale contro ffn. 150 espresso
~~verbale contro ffn. 150 del processo.~~

E ciò per favori della Corte - per i favori dimessi di
Tolentino e Tolentino.

Tolentino 23.8.952

Giuseppe Capo - Autografo

235

ORDINANZA

(Art. 148 Cod. Proc. Pen.)

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

composta da i Sigg. Cassata Dr. Luigi - Presidente - & Dr. Merenda
Dr. Roberto e Mauro Dr. Antonino - Consiglieri - - - - -
nel giorno 19-11-1952 adunatasi in Camera di Consiglio, ha pronunziato
la seguente

ORDINANZA

nel procedimento penale

CONTRO

VITALE VITO di Salvatore e di Cracchiolo Caterina nato Cinisi
26/4/1928 - detenuto

IMPUTATO

- a) - del delitto di cui all'art. 2 D.L.L. 10.5.1945 n°234 per appartenenza a banda armata;
- b) - del delitto di cui agli art. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e 4, 61 n°2 C.P. per avere, in correità ~~con~~ con altri, con premeditazione e per motivi abietti, cagionato la morte dell'agente di P.S. Marinaro Michele, esplodendo contro lo stesso diversi colpi di arma da fuoco (moschetti e mitra) nonché bombe a mano;
- c) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Reda Quinto;
- d) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Lentini Carmelo;
- e) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Agnone Carmelo;
- f) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Candiloro ~~28/08/48~~ Candiloro;
- g) - del delitto di cui agli art. 56, 112 n. 1, 110, 575, 577 n. 3 e 4, 61 n°2 C.P., per avere, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco da guerra contro il Comm. ric. di P.S. Lando Mariano agendo con premeditazione e per abietti motivi compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte senza riuscire all'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà;
- h) - dello stesso delitto di tentato omicidio in persona dello agente di P.S. Blundo Giovanni cui cagionò lesioni personali guarite in gg. 40;

././/....

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- i) - dello stesso delitto di tentato omicidio pluriaggravato in offesa dell'agente di P.S. Gucciardo Carmelo, cui cagionò ~~grave~~ lesioni personali guarite in gg. 40, residuando però l'indebolimento permanente della mano sinistra;
- l) - di porto abusivo di armi militari (mitra, moschetti e bombe a mano);
- m) - di detenzione abusiva delle armi suddette; (punibili i detti reati relativi alle armi a norma del T.U. 18/8/1948 n. 1864).-

In contrada Frisella di Portella della Paglia, territorio di S. Giuseppe Jato, la sera del 2 Luglio 1949.-

Letta la sentenza di questa Sezione Istruttoria del 4/6/1952 con la quale Vitale Vito venne prosciolto dai reati di omicidio, tentato omicidio porto e detenzione abusiva di armi militari, di cui alle lettere b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) per insufficienza di prove, ordinando la separazione degli atti riflettenti l'imputazione di appartenenza a banda armata.-

Letta la dichiarazione del ricorso per Cassazione proposta il 5/9/1952 dal Vitale il quale si riservava di far presentare a tempo utile i motivi a sostegno dal suo difensore Avv. Francesco Musotto Di Chiera.-

Letto il certificato del Cancelliere di questa Sezione Istruttoria dal quale risulta che il difensore dell'imputato non ha in termine utile presentato motivi a sostegno del ricorso per Cassazione proposto dal Vitale avverso la cennata sentenza.-

Letta la richiesta del Procuratore Generale tendente ad ottenere la esecutorietà della sentenza impugnata

P. Q. M.

La Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo, sulla conforme richiesta del Procuratore Generale, Visti gli art. 201, 207, C.P.P. dichiara inammissibile il ricorso ed ordina la esecutorietà della sentenza emessa da questa Sezione Istruttoria il 4/6/1952 nel procedimento penale N° 695/50 contro Vitale Vito.-

Palermo, 19 Novembre 1953

Baratta

Caricato

Depositata in Cancelleria oggi

Palermo 19. 11. 1953

IL CANCELLIERE

Baratta

ORDINANZA

(Art. 148 Cod. Proc. Pen.)

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

composta dai Siggg. Cassata Dr. Luigi - Presidente - 23. Morendra
Dr. Roberto e Mauro Dr. Antonino - Consiglieri - - - - -
nel giorno 19. 11. 1951 adunatasi in Camera di Consiglio, ha pronunziato
la seguente

ORDINANZA

nel procedimento penale

CONTRO

VITALE VITO di Salvatore e di Cracchiolo Caterina nato Cinisi
26/4/1928 - detenuto

IMPUTATO

- a) - del delitto di cui all'art. 2 D.L.L. 10.5.1945 n°234 per appartenenza a banda armata;
- b) - del delitto di cui agli art. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 e 4, 61 n°2 C.P. per avere, in correttezza ~~concorrenza~~ con altri, con premeditazione e per motivi abietti, cagionato la morte dell'agente di P.S. Marinaro Michele, esplodendo contro lo stesso diversi colpi di arma da fuoco (moschetti e mitra) nonché bombe a mano;
- c) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Reda Quinto;
- d) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Lentini Carmelo;
- e) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Agnone Carmelo;
- f) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Candiloro ~~5822~~ Candiloro;
- g) - del delitto di cui agli art. 56, 112 n.1, 110, 575, 577 n.3 e 4, 61 n°2 C.P., per avere, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco da guerra contro il Commissario di P.S. Lando Mariano agendo con premeditazione e per abietti motivi compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte senza riuscire all'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà;
- h) - dello stesso delitto di tentato omicidio in persona dello agente di P.S. Blundo Giovanni cui cagionò lesioni personali guarite in gg. 40;

./.